

Associazione Filatelica Numismatica Bolognese

STATUTO A.F.N.B.

NORME, SEDE, SCOPI

Art. 1 – L'Associazione Filatelica Numismatica Bolognese (A.F.N.B.) ha carattere culturale, non ha carattere politico, partitico e religioso ed è libera e senza fini di lucro.

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia in via Monti Urali 56 cap. 42122 ed ha durata illimitata. Alla data dall'approvazione del presente Statuto ha sede in Bologna in via Valparaiso n.3 Il cambiamento dell'indirizzo nell'ambito del comune non costituisce modifica del presente Statuto e potrà essere deliberato dall'organo Direttivo. L'organo direttivo potrà altresì deliberare l'apertura di unità locali, anche temporanee, sia nell'ambito del comune in cui l'Associazione ha la propria sede o anche in altri comuni purché in Italia.

Art. 3 – Gli scopi dell'Associazione sono:

a) contribuire allo studio, allo sviluppo, alla diffusione ed al progresso del collezionismo filatelico e numismatico, nonché del collezionismo in genere, ed in particolare di cartoline, oggetti e documenti attinenti alla storia postale e alla numismatica. A tale riguardo è impegnata a custodire, curare ed arricchire la biblioteca, ponendola a disposizione dei Soci secondo modalità stabilite dal Regolamento che sarà redatto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea;

1. riunire i Soci collezionisti per un attivo scambio di idee e di materiali inerenti le forme di collezionismo di cui al precedente punto a);
2. promuovere la diffusione del collezionismo di cui al punto a) tra i giovani delle scuole di ogni ordine e grado;
3. assistere i Soci con consigli ed opere di promozione nella partecipazione a mostre e concorsi;
4. organizzare mostre, convegni e quant'altro per fini divulgativi e culturali;
5. curare il servizio novità;
6. assistere i Soci e gli eredi dei Soci, ove richiesto, con consigli e suggerimenti;

I SOCI E L'ASSOCIAZIONE

Art. 4 – I Soci possono essere persone fisiche o giuridiche e si distinguono in sostenitori, ordinari, juniores ed onorari.

I Soci sostenitori sono coloro che, con un contributo almeno doppio della quota sociale, contribuiscono al sostegno dell'Associazione.

I Soci ordinari sono coloro che, dopo essere stati accettati, risultano in regola con la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti da Consiglio Direttivo. Tra i Soci ordinari sono inclusi gli studenti di età non superiore ai ventisei anni, che contribuiscono con una quota associativa ridotta.

I Soci juniores sono coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età e versano la quota associativa in misura ridotta. La domanda di ammissione per i Soci juniores deve essere controfirmata da chi esercita la patria potestà del minore.

I Soci onorari sono eletti dall'Assemblea ordinaria su specifica e documentata proposta del Consiglio Direttivo fra persone che si sono distinte per particolari meriti nel campo della filatelia, della numismatica e di quant'altro avente attinenza con le finalità dell'Associazione.

La distinzione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, atteso che il pagamento della quota annuale assicura a ciascun socio pieno titolo a frequentare la sede sociale ed a partecipare all'attività ed alla vita dell'Associazione medesima, nel rispetto e nei limiti delle norme statutarie e regolamentari.

I versamenti, di qualunque importo ed a qualsiasi titolo, liberamente e spontaneamente effettuati dai Soci e non a favore dell'Associazione s'intendono fatti a fondo perduto. Detti versamenti non esimono, però, nel caso dei soci dal pagamento della quota d'iscrizione e di quella annuale.

Tutti i versamenti effettuati, a qualunque titolo, non sono, quindi, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno nell'eventualità di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, né di recesso od espulsione del Socio dall'Associazione, o di decesso del medesimo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamento.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

L'eventuale mancata pronuncia sulla domanda entro il termine predetto deve essere intesa quale tacita reiezione della medesima. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne i motivi.

Ogni Socio, in regola con i versamenti, può in qualsiasi momento notificare, a mezzo di apposita comunicazione scritta, la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In caso di mancato versamento delle prescritte quote sociali o per altri gravi motivi, il socio può essere espulso dall'Associazione con deliberazione del

Consiglio Direttivo. L'espulsione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento, il quale deve contenere i motivi per i quali l'espulsione sia stata deliberata.

Avverso il provvedimento d'espulsione, l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, motivato ricorso scritto al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 17 del presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di espulsione resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio adito.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto. I Soci hanno libero accesso alla sede dell'Associazione nei giorni e negli orari di apertura, nonché alle mostre, manifestazioni, conferenze e convegni organizzati dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali saranno assunte con rapporto gratuito salvo il rimborso di spese vive che, opportunamente documentate, siano riferite a costi sostenuti in nome e per conto dell'Associazione ed in relazione ad attività inerenti la carica ricoperta.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6 –L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla sopraddetta chiusura).

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di chiamare i Soci a discutere su argomenti di straordinaria importanza per l'Associazione e può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da non meno di un terzo dei Soci.

Le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione saranno sempre discusse in Assemblea Straordinaria.

La convocazione per ambedue i tipi di Assemblea è fatta con lettera consegnata a mano oppure spedita ad ogni Socio per posta almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e dovrà contenere l'ordine del giorno da discutere ed il luogo e l'ora in cui l'Assemblea sarà tenuta sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, rilasciando regolare delega valida. Il Socio delegato però non potrà essere portatore di più di una delega, sia nelle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

I Soci possono richiedere al Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, l'inserimento nell'ordine del giorno di una proposta, purché tale richiesta sia firmata da almeno venti Soci e non sia inerente a modifiche statutarie.

Art. 7 - Per la validità dell'Assemblea ordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza, anche per delega, della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualunque numero dei Soci presenti, anche per delega.

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea stessa tra i Soci, su votazione a maggioranza o per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega valida. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo o che non sia un dipendente della Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Provisori, prende atto della relazione del Consiglio Direttivo, discute e vota:

1. la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
2. la relazione economica consuntiva;
3. la relazione economica preventiva;
4. le proposte del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione;
5. eventuali proposte presentate dai Soci, così come regolamentato dal presente Statuto;
6. quant'altro di sua competenza.

Art. 10 - L'Assemblea Straordinaria vota:

1. le proposte del Consiglio Direttivo per modifiche allo Statuto;
2. lo scioglimento dell'Associazione;
3. ogni altra eventuale proposta all'ordine del giorno.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni in ordine alla modifica dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati, anche per delega, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A fronte del mancato raggiungimento del quorum e delle maggioranze di cui ai punti precedenti è consentita, al Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea in terza convocazione la quale delibererà a maggioranza degli associati presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Esso si compone di un minimo di cinque ed un massimo di sette membri, tutti soci dell'Associazione. Detti membri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Nella prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente. Inoltre designerà due Vicepresidenti, l'Economo tesoriere e il Segretario, tali cariche non sono cumulabili.

Qualora il numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo venisse a mancare, esso sarà integrato, seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti, nel termine massimo di novanta giorni.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo tiene le sue riunioni su convocazione del Presidente e le sue deliberazioni sono valide quando vi partecipino almeno la metà dei suoi membri più uno. La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti o dal Consigliere anziano. Esso:

1. Convoca le Assemblee.
2. Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
3. Delibera in merito a qualsiasi azione atta a conseguire gli scopi della Associazione indicati dall'art. 3.
4. Redige la relazione annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

5. Compila le relazioni economiche consuntive e preventive di ogni anno da sottoporre all'Assemblea.
6. Si adopera perché vengano rispettati lo Statuto, il Regolamento e le decisioni della Associazione.
7. Delibera e provvede in ordine alla decadenza dei soci morosi.
8. Esamina le domande di ammissione a socio e le accetta o le respinge a maggioranza dei voti.
9. Può incaricare, in casi particolari, alcuni Soci di svolgere attività previste dallo Statuto.

IL PRESIDENTE

Art. 14 - Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento a presenziare le riunioni può essere sostituito da uno dei due Vicepresidenti o dal Consigliere anziano. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere le necessarie decisioni operative, con l'obbligo di riferire in merito al Consiglio Direttivo, entro dieci giorni, per la convalida del suo operato.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi più due supplenti. Esamina i casi di infrazioni regolamentari e statutarie sottoposti dal Consiglio Direttivo, le controversie tra i membri dello stesso Consiglio, le controversie tra i Soci, indipendentemente dalla carica o incarico ricoperto. Relaziona al Consiglio Direttivo le proprie decisioni ed indica i provvedimenti disciplinari da assumere.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito ma non può modificare le conclusioni del Collegio dei Probiviri se non ricorrendo all'Assemblea.

Art. 16 - I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni e sono eletti dall'Assemblea ordinaria mediante votazioni da tenere con le stesse modalità e scadenze previste per i componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge altresì il Presidente. I membri del Collegio sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17 L'Associazione è tenuta alla compilazione e conservazione dei libri prescritti dalle vigenti Leggi.

OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 18 - Ogni Socio è tenuto al rispetto del presente Statuto. Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Nessun Socio che ricopra una qualsiasi carica può per tale motivo richiedere alcuna remunerazione. Il Socio che con manifestazioni e comportamenti offensivi, ineducati, scorretti, leda il decoro dell'Associazione, dei Dirigenti, dei Soci o turbi il regolare andamento dell'Associazione stessa, sarà deferito al Collegio dei Probiviri per l'eventuale irrogazione dei previsti provvedimenti disciplinari.

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni o decesso,
- per morosità o per gravi motivi su proposta del Collegio dei Probiviri, con provvedimento del Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea da presentare al Presidente del Consiglio Direttivo entro trenta giorni. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio Direttivo presenta il ricorso, corredato da una propria relazione, all'Assemblea, per il giudizio definitivo, di conferma o di revoca del provvedimento adottato.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 19 - Gli esercizi della Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo è convocato, entro il 31 marzo di ciascun anno, per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 20 - Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

REGOLAMENTO

Art. 21 – Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea ordinaria dei Soci il testo del relativo Regolamento di Attuazione, qualora venga modificato il Regolamento esistente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 – Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato soltanto dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata la quale delibererà con le maggioranze di cui all'art. 10 del presente statuto.

In caso di scioglimento l'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 ove nominato, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. L'Assemblea straordinaria nominerà il Liquidatore, che potrà essere anche un non socio.

Per quanto non previsto del presente Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Bologna, 20 Dicembre 2015